

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — I rischi sempre crescenti connessi ai servizi di ordine pubblico hanno indotto il legislatore a porre in essere particolari disposizioni in favore dei superstiti degli appartenenti alle Forze di polizia, caduti nella difesa della società e delle istituzioni democratiche.

Le cennate disposizioni riguardano principalmente la concessione di una speciale elargizione e del trattamento speciale di pensione in favore delle famiglie delle forze dell'ordine, vittime del dovere.

Recentemente, il perdurare e l'accentuarsi della situazione di emergenza ha suggerito di estendere le citate provvidenze, per motivi equitativi, alle famiglie dei magistrati ordinari (legge 1° agosto 1978, n. 437).

Con il provvedimento di cui trattasi è stato, inoltre, migliorato il trattamento di pensione privilegiata ordinaria per le categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 otto-

bre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Alla luce delle numerose norme emanate di recente e nel passato, appare doveroso un ripensamento ai fini di prevedere analoghe provvidenze per il personale delle Forze armate che svolge servizio di ordine pubblico.

A tale riguardo è opportuno far presente che per la concessione della speciale elargizione sono sorte perplessità in sede applicativa delle vigenti norme, soprattutto per quanto concerne l'estensione delle successive rivalutazioni, previste per le Forze di polizia, ai militari delle Forze armate vittime del dovere in servizio di ordine pubblico.

L'intervento dell'Amministrazione, peraltro, non può considerarsi esaurito con la corresponsione di un importo *una tantum* che, pur necessario, non risolve le difficoltà cui vanno incontro la vedova e gli orfani, in seguito al decesso del capo famiglia, soprat-

tutto in considerazione che il dipendente deceduto a seguito di incidente è normalmente agli inizi della carriera, ciò che determina un trattamento pensionistico di misura talmente modesta da non assicurare nemmeno le più elementari esigenze di vita a persone così gravemente e traumaticamente colpite negli affetti.

Al superamento dei problemi sopra indicati si intende provvedere organicamente con l'unito disegno di legge. In particolare:

con l'articolo 1 si tende ad evitare il ripetersi di una palese ed ingiustificata sperequazione nei confronti dei militari delle Forze armate « vittime del dovere », conferendo alla norma estensiva già esistente carattere « dinamico » ed efficacia permanente, in modo da mantenerne la validità anche in caso di

future modifiche alle misure stabilite per le Forze dell'ordine;

l'articolo 2 è volto ad estendere ai superstiti dei militari delle Forze armate deceduti in servizio di ordine pubblico il trattamento speciale di pensione attualmente previsto (articolo 93 del testo unico sulle pensioni e successive modifiche ed integrazioni) per i superstiti dei militari e funzionari di pubblica sicurezza, nonché per le altre categorie contemplate nell'articolo 1 — terzo comma — della legge 1° agosto 1978, n. 437, deceduti in servizio di ordine pubblico;

l'articolo 3 stabilisce la decorrenza del provvedimento fissandola al 1° gennaio 1979;

l'articolo 4 concerne la clausola finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, è modificato come segue:

« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato, sono estese alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, nelle misure previste, al momento del decesso, per le predette Forze di polizia ».

**Art. 2.**

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove e agli orfani dei militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili percepiti dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei dipendenti indicati al comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

## Art. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 300 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.